

PN FEAMPA 2021/2027

AZIONE 2

"Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne"

Priorità 1

Obiettivo specifico 1.1

"Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale"

Codice intervento 111201

PICCOLA PESCA COSTIERA

La piccola pesca costiera è quella esercitata:

- entro le 12 miglia dalla costa, **da pescherecci** nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
- **a piedi** anche per la pesca dei molluschi.

Soggetti ammissibili

Imprese di piccola pesca costiera compresa la pesca nelle acque interne, per le operazioni di codice 33, 34, 35, 47 e 48.

Proprietari ed armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 33, 34, 35, 47 e 48.

Pescatori della piccola pesca costiera compresa la pesca nelle acque interne per le operazioni di codice 47 e 48.

Attività ammissibili

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi ed attraenti.

In particolare il sostegno del FEAMPA 21-27 nell'ambito di questa azione è rivolto ad investimenti:

- in attrezzature che migliorano la **selettività degli attrezzi da pesca**;
- che **eliminano i rigetti evitando o riducendo le catture indesiderate** di stock commerciali o riguardano catture indesiderate da sbarcare (art.15 Reg. UE 1380/2013);
- volti a **ridurre al minimo gli impatti sugli ecosistemi acquatici e sui fondali marini** con dispositivi ed attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture di mammiferi e uccelli protetti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE o della Direttiva 2009/147/CE.

Gli investimenti sopra descritti si riferiscono sia alla pesca in mare, che nelle acque interne.

Operazioni attivabili

33-Selettività degli attrezzi per ridurre le catture accidentali

34-Modifica degli attrezzi per ridurre al minimo l'impatto sugli habitat

35-Selettività degli attrezzi in relazione a specie in via di estinzione,
minacciate e protette

47-Investimenti in tecnologie dell'informazione - hardware

48-Investimenti in tecnologie dell'informazione - software

Operazione 33 - Selettività degli attrezzi per ridurre le catture accidentali

*L'operazione è finalizzata **all'adeguamento e/o sostituzione degli attrezzi da pesca per ridurre le catture indesiderate**; a tal fine, gli investimenti sono:*

- a) destinati ad **attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riferimento alla taglia o alla specie**;
- b) destinati ad **attrezzature che eliminano i rigetti** evitando o riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art. 15 del Regolamento (UE) n.1380/2013.

Operazione 34 - Modifica degli attrezzi per ridurre al minimo l'impatto sugli habitat

L'operazione è finalizzata **all'adeguamento degli attrezzi da pesca per ridurre al minimo gli impatti sugli ecosistemi acquatici per un modello di sfruttamento sostenibile delle risorse**; a tal fine, gli investimenti sono destinati ad **attrezzature che riducono gli impatti fisici e biologici causati dall'attività di pesca sugli ecosistemi acquatici e gli habitat marini** (*es. restrizioni dell'impiego di oggetti in plastica monouso e polistirolo a favore del riutilizzo ed impiego di materiali biodegradabili, strumenti per identificare e tracciare reti e attrezzature per la pesca al fine di un corretto smaltimento e per arginare il fenomeno dell'abbandono*).

Operazione 35 - Selettività degli attrezzi in relazione a specie in via di estinzione, minacciate e protette

L'operazione è finalizzata **all'adeguamento degli attrezzi da pesca per ridurre le catture indesiderate**; a tal fine, gli investimenti sono destinati ad **attrezzature che proteggono gli attrezzi da pesca e le catture di mammiferi e uccelli protetti** dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca** e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

Operazione 47 - Investimenti in tecnologie dell'informazione (hardware)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'**acquisto di hardware per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta.**

Operazione 48 - Investimenti in tecnologie dell'informazione (software)

Nell'ambito di questa operazione si sostengono investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l'**acquisto di software per l'acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta.**

Misura del contributo pubblico e partecipazione del FEAMPA

L'aliquota massima specifica di intensità di aiuto per le operazioni connesse alla piccola pesca costiera, così come previsto nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1139 (Riga 7) è pari al 100% della spesa ammissibile.